

REGOLAMENTO (CEE) N. 2803/72 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1972
che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione,

i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽⁶⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1331/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1972/1973 ⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 147 del 29. 6. 1972, pag. 1.

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione per i semi oleosi applicabili dal 1° gennaio 1973

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg)
		Importo della restituzione
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	6,300